



COMUNE di CESENA

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Via Martiri della Libertà, 14/b
47023 CESENA

SERVIZIO MOBILITA'

Tel. 0547/355 605
Fax 0547/355 612

P.G.N. 36691/331 del 14/10/04
P.S.N. 1450/04

Cesena, 13 ottobre 2004

Oggetto: ordinanza sindacale sulla limitazione parziale della circolazione a TARGHE ALTERNE nelle giornate di GIOVEDÌ dal 21 ottobre al 7 dicembre 2004 e dal 7 gennaio al 31 marzo 2005.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'art. 32 della Legge 23/12/1978, N. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" prevede in capo al Sindaco la competenza all'emanazione di ordinanze di carattere contingente ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa al territorio comunale;
- la D.G.R. 15/05/2001, N. 804 - recante "Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, N. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" - stabilisce, tra l'altro, i provvedimenti da assumere in occasione di episodi acuti di inquinamento atmosferico da PM10, tra i quali, nell'ambito delle azioni volte a limitare i danni alla popolazione, è prevista la limitazione della circolazione dei mezzi di trasporto privato e la limitazione in merito all'utilizzo di particolari combustibili;
- che con decreto ministeriale del 02/04/2002, N. 60 - recante "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22/04/1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" - sono stati stabiliti, fra l'altro, ai sensi del decreto legislativo 1999, N. 352:
 - i valori limite e le soglie di allarme;
 - il margine e la tolleranza;
 - il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;
- che con decreto ministeriale del 01/10/2002, N. 261 - "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria-ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4/08/199 n. 351 - sono state emanate le direttive tecniche sulla cui base le Regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria-ambiente ed individuare le zone del proprio territorio con determinati livelli di inquinamento, nonché i criteri per l'elaborazione dei piani e programmi per il regolamento dei valori limite nelle zone suddette;
- che dai dati di qualità dell'aria rilevati dall'ARPA si evince un'elevata criticità costituita dal particolato fine di PM10 con un numero di superamenti del valore medio giornaliero superiore a quanto richiesto dalla normativa europea per l'anno 2005 (50 ug/mc da non superare per 35 giorni all'anno), e con valori medi annui superiori al valore limite di 40 ug/mc;

Considerato inoltre:

- che i recenti studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) hanno stimato il rilevante impatto delle polveri sospese (PM10) sulla salute dei cittadini in termini percentuali di decessi, ricoveri per disturbi respiratori e per disturbi cardiovascolari ed attacchi acuti di asma nei bambini;

- che per quanto riguarda il traffico, questo è responsabile a livello regionale di circa il 60% delle emissioni di ossidi di azoto e di una quota analoga di componenti organici volatili. Nelle aree urbane tale quota può salire fino a oltre il 70% per entrambi gli inquinanti. In tale aree, inoltre, il traffico è responsabile di oltre il 90% delle emissioni di monossido di carbonio e benzene, e del 45-50% delle emissioni di PM10 primario, oltre a rappresentare in Regione circa il 27% delle emissioni di anidride carbonica, il principale gas ad effetto serra;
- che per quanto riguarda la media giornaliera del Pm10 si è superato, nelle due ultime stagioni dell'autunno-inverno 2001-2002 e 2002-2003, per diversi giorni, anche consecutivi, sia il valore limite di confronto di 50 ug/mc in vigore dal 2005 che i valori limite aumentati del margine di tolleranza validi negli anni intermedi (55 ug/mc nel 2004, 60 ug/mc nel 2003, 65 ug/mc nel 2002 e 70 ug/mc nel 2001);
- che nel periodo gennaio-marzo 2002 si è dovuto intervenire, nella città di Cesena ed in gran parte del territorio delle Regioni del centro-nord, con provvedimenti di urgenza, a limitare la circolazione dei veicoli privati a motori, in diversi periodi, forme e modalità;
- che nei precedenti anni si è proceduto alla limitazione della circolazione a targhe alterne nelle giornate di giovedì e domenica (autunno-inverno 2002-2003) e del giovedì (autunno-inverno 2003-2004), su tutti i Comuni della Regione con più di 50 abitanti in attuazione rispettivamente del *“Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2002 N. 204, sull’Accordo di programma sulla qualità dell’aria “per la gestione dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/0472002, n. 60”*; e del *“Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 04/08/2003 N. 215 sull’Approvazione Accordo di programma sulla qualità dell’aria per la gestione dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/0472002, n. 60”*;
- che, in attuazione dei provvedimenti delle sopra citate “targhe alterne” si è riscontrato una diminuzione dei flussi di traffico e dati alterni sulla diminuzione dei fattori inquinanti, che richiederebbero interventi strutturali anche di maggiore rilevanza ed impatto;
- che l’opinione pubblica, ampiamente informata sulle finalità ed organizzazione del provvedimento delle “targhe alterne”, ha mostrato un corretto e responsabile comportamento nel rispetto dei limiti di circolazione pur con i disagi creati, predisponendo una diversa organizzazione dei tempi e delle modalità di movimento nel centro cittadino;
- che occorre aumentare progressivamente la partecipazione e collaborazione dei cittadini ad una diversa mobilità generale e gestione personale del movimento dei singoli, con minor spreco di mezzi, tempi, consumi e spese (ad esempio l’attuale abitudine di una sola persona per veicolo);

Ravvisato:

- che nei mesi del prossimo autunno-inverno, con un maggiore uso dei veicoli a motore, delle emissioni da riscaldamento e delle fabbriche, si possono riprodurre i livelli di superamento dei limiti dei fattori inquinanti;
- che è opportuno prevenire i provvedimenti di urgenza e tempisti di limitazione del traffico per ridurre l’inquinamento che determinano evidenti difficoltà di applicazione, gestione e comunicazione agli utenti, attuando, invece, preordinate forme di limitazione del traffico privato a motore con carattere di permanenza, continuità ed efficacia sul territorio e con ampie e preventive campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini;
- che tali provvedimenti di sistematica limitazione del traffico privato risultano più efficaci se condivisi tra più comuni ossia sull’intera Regione ed in tutte le aree urbane di maggiore congestione del traffico e densità abitativa;
- che i suddetti provvedimenti di permanente limitazione del traffico privato dovranno assumere negli anni successivi, come atto di prevenzione, progressive maggiori estensioni sul territorio, nel tempo, nella concertazione ed informazione e nelle proposte di modalità alternative compatibili al fine di assicurare contemporaneamente la più ampia accessibilità e la più ampia tutela della salute;

Preso atto:

- dell’ *“Accordo di Programma - siglato il 28/09/04 - tra Regione, Provincie e Comuni - sulla qualità dell’aria*

per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE al 2005 di cui al DM 02/0472002, n. 60", dove, tra l'altro, sono indicati i giorni e le fasce orarie dove istituire le limitazioni al traffico per targhe alterne o altri interventi di limitazione della circolazione per i veicoli con forte impatto inquinante (es. mezzi privi di marmitta catalitica);

Preso, infine, atto:

- delle indicazioni provenienti dalle Associazioni di categoria, professionali, sociali, dai servizi, dalle aziende e dalle ditte pubbliche e private e da singoli cittadini in merito a chiarimenti sull'attuazione dell'ordinanza citata in premessa e sull'opportunità di prevedere alcune variazioni, aggiornamenti e deroghe al provvedimento in oggetto;
- delle ordinanze sulla circolazione a targhe alterne disposte dagli altri Comuni che hanno aderito all'iniziativa regionale, ed in particolare quella di Forlì, Ravenna e Rimini;
- della **delibera di Giunta Comunale del 12/10/2004 n. 332**, che in ottemperanza al sopra citato decreto regionale ed in continuità con le precedenti limitazione della circolazione a "targhe alterne", istituisce dal 21 ottobre al 7 dicembre 2004 e dal 7 gennaio al 31 marzo 2005, le giornate del GIOVEDÌ con la circolazione a "targhe alterne" per i veicoli privati nel centro abitato di CESENA dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00;
- considerato che l'area entro le mura storiche risulta già in gran parte limitata al traffico privato a motore con l'istituzione delle Zone a Traffico Limitato e il divieto di sosta eccetto residenti ed operatori autorizzati previo controllo dei gas di scarico dei veicoli non ecodiesel, per cui risulta già ampiamente limitata la circolazione su tale area dove altri provvedimenti sovrapposti ed una non chiara segnaletica informativa potrebbe generare confusione di interpretazione da parte degli utenti;

Ai sensi degli art. 1, 5, 6, 7 e 13 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

che, per le motivazioni citate in premessa, il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni della circolazione:

1. sia ISTITUITO, su tutta l'area del centro abitato di "CESENA", **come individuato graficamente nell'allegata planimetria ed indicato dalla segnaletica in loco** collocata, soprattutto sulla viabilità principale, anche in base alle esigenze della sicurezza stradale, della maggiore efficienza della circolazione e della migliore informazione per un corretto comportamento degli utenti,
 - **dal 21 ottobre fino al 7 dicembre 2004 compresi e**
 - **dal 7 gennaio fino al 31 marzo 2005 compresi,**
 - **tutte le giornate di GIOVEDÌ,**
 - **dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e,**
 - **dalle ore 14,30 alle ore 18,00,**

il DIVIETO di CIRCOLAZIONE per TUTTI i VEICOLI a MOTORE;

2. sono **esclusi** dal divieto di cui al punto 1, per garantire maggiore sicurezza agli utenti e maggiore efficienza e scorrevolezza del traffico:
 - i **PERCORSI interni al centro abitato di CESENA**, in particolare sulla RETE STRADALE PRINCIPALE e con i maggiori flussi di traffico, che consentono di giungere ad intersezioni stradali con rotonda (possibilità di inversione di marcia in sicurezza), o ad incroci stradali dove sono possibili percorsi alternativi ai veicoli non autorizzati alla circolazione dal presente atto, ossia, per gli accessi principali alla città, fino ai seguenti siti **dove è collocata specifica segnaletica di divieto** (indicazioni di riferimento):
 - rotonda Case Finali (ingresso est del centro abitato di Cesena, con divieto di transito a targhe

- alterne collocato in Viale Marconi e Via Fiorenzuola);
- rotonda Madonna del Dipanatoio (ingresso est del centro abitato di Cesena, con divieto di transito a targhe alterne anticipato rispetto al segnale di centro abitato e collocato sulla rotonda nelle Via Cesenatico in direzione centro città);
- uscita della “Secante est” su Via Spadolini con divieto di transito in direzione centro città;
- rotonda all’intersezione di Via Spadolini con Via Assanno con divieto di transito sulla Via Assanno in direzione centro città;
- casello sud dell’A14 (ingresso nord del centro abitato di Cesena, con divieto di transito a targhe alterne collocato in Via Cervese, in direzione centro città e dopo l’intersezione con la strada di accesso al casello autostradale);
- rotonda della Secante-Via Machiavelli-Via Ravennate (ingresso nord del centro abitato di Cesena, con divieto di transito a targhe alterne collocato in Via Machiavelli e Via Ravennate in direzione centro città);
- intersezione tra Via Cerchia di Sant’Egidio e Via Giordano Bruno;
- intersezione tra Via Emilia Ponente, Via Romea, Via Dismano e Via Cattaneo (ingresso ovest del centro abitato di Cesena, con divieto di transito a targhe alterne collocato in Via Cattaneo);
- rotonda Sandro Pertini (ingresso sud del centro abitato di Cesena, con divieto di transito a targhe alterne collocato in Via Pacchioni in direzione centro città, Via del Tunnel);
- intersezione tra Via Padre Genocchi, Via Don Giovanni e Via Don Minzoni (ingresso ovest del centro abitato di Cesena, con divieto di transito a targhe alterne collocato in Via Don Minzoni);
- intersezione tra Via Garampa e Via Mondaini (ingresso sud del centro abitato di Cesena, con divieto di transito a targhe alterne collocato dopo la Via Mondaini in direzione centro città);
- intersezione tra Via Romea e Via Savio (ingresso sud-est del centro abitato di Cesena, con divieto di transito a targhe alterne collocato sulla Via Savio);

- i **PERCORSI** di accesso ai “*parcheggi scambiatori auto-bus*” ossia i seguenti tratti stradali:
 - Via Cattaneo e Viale della Resistenza, per l’accesso e l’uscita dal parcheggio di scambio dell’Ippodromo;
 - Via Cervese (nel tratto da Via Calcinaro a Piazzale Berlinguer), per l’accesso e l’uscita dal parcheggio di scambio del Parco di Sant’Egidio;
 - Viale Marconi, Via Puglie e Piazzale Olimpia, per l’accesso e l’uscita dal parcheggio di scambio dello Stadio;
 - Via Cesenatico (dalla Rotonda Madonna del Dipanatoio) Viadotto Martin Luther King, Via Marzolino, Via Piemonte, Viale Marconi, Via Puglie e Piazzale Olimpia, per l’accesso e l’uscita dal parcheggio di scambio dello Stadio;

3. sono **ESCLUSI** dalla limitazione di circolazione di cui al punto 1, i seguenti veicoli:

- con il principio delle **TARGHE ALTERNE**:
 - nei giorni con data pari i veicoli con ultima cifra di targa pari o zero;
 - nei giorni con data dispari i veicoli con ultima cifra di targa dispari;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling);
- autoveicoli con autorizzazione rilasciata dal “*mobility manager*” aziendale (specificatamente istituito), di cui al D.M. 27 marzo 1998;
- autoveicoli condivisi (car-sharing) o a noleggio con contratto;
- autoveicoli elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico;
- autoveicoli funzionanti a metano, GPL o a diesel biologico (i veicoli con quest’ultima tipologia di carburante devono richiedere un pass alla Polizia Municipale o al Servizio Mobilità attestando l’acquisto di tale carburante);
- veicoli Euro 4, conformi alla Direttiva 98/69B CE;

➤ **veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) omologati;**

4. inoltre, sono **ESCLUSI** dalla limitazione di circolazione di cui al punto 1, i seguenti veicoli:
- a. *veicoli con targhe di Province appartenenti ad altre Regioni;*
 - b. veicoli dei servizi di emergenza e di soccorso (compreso quello stradale), dei Magistrati ed avvocati per **atti urgenti ed indifferibili**, delle Forze dell'Ordine, Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria o appartenenti ad istituti di vigilanza o utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari ed Ufficiali di riscossione tributaria;
 - c. *veicoli dei taxi, servizio a noleggio con conducente, autobus di linea del trasporto pubblico e turistici e che effettuano servizi di trasporto scolastico;*
 - d. veicoli di proprietà dello Stato, della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Forlì-Cesena, del Comune di Cesena, Azienda AUSL, ARPA, ATR, HERA, TELECOM, ENEL ed **in servizio pubblico** o appartenenti ad Aziende o ai concessionari delle Aziende che effettuano **interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali di emergenza e di soccorso**;
 - e. *veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;*
 - f. veicoli **destinati esclusivamente al trasporto merci** o che trasportano merci deperibili, alimentari, farmaci, attrezzature e merci per ospedali, che distribuiscono la merce agli edicolanti o di fioristi esclusivamente per la consegna dei propri prodotti alla clientela e di agenti e rappresentanti di commercio (questi ultimi, agenti e rappresentanti di commercio, presentando specifica licenza agli Agenti addetti al controllo o muniti di apposito contrassegno allegato alla presente ordinanza, rilasciato con la collaborazione delle rispettive Associazioni di Categoria);
 - g. *veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi situati nell'area delimitata, esclusivamente per arrivare/partire dall'albergo medesimo;*
 - h. veicoli di sacerdoti e ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, carri funebri e veicoli al seguito, e veicoli per matrimoni e cortei nuziali (questi ultimi previa comunicazione alla Polizia Municipale o al Servizio Mobilità e provvisti di specifico contrassegno allegato alla presente ordinanza);
 - i. *veicoli a servizio di persone invalide provvisti di "contrassegno handicap" o utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati, in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione sanitaria, e di donatori ed assistenti volontari AVIS muniti di certificazione;*
 - j. veicoli di assistenti domiciliari ed associazioni socio-sanitarie che prestano servizio a singoli o per strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione rilasciata dalla struttura che presta il servizio;
 - k. *veicoli di medici e veterinari in visita urgente muniti di contrassegno rilasciato dall'ordine dei medici di cui alla disciplina della ZTL;*
 - l. veicoli di **aziende di pronto intervento** (presentando specifica licenza agli Agenti addetti al controllo o muniti di apposito contrassegno allegato alla presente ordinanza, rilasciato con la collaborazione delle rispettive Associazioni di Categoria), su impianti di:
 - termosanitari e condizionamento;
 - elettrici;
 - ascensori e montacarichi;
 - informatici;
 - antifurto;
 - frigoriferi;
 - caldaie;
 - antincendio;

- m. veicoli di turnisti (addetti che svolgono il proprio orario di lavoro come dipendenti di aziende con attività suddivisa in più turni lavorativi nell'arco dell'intera giornata), e di operatori in servizio di reperibilità muniti, entrambi, di certificazione del datore di lavoro, e veicoli di operatori dell'informazione con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;*
- n. veicoli al servizio dell'organizzazione delle manifestazioni regolarmente autorizzate (presentando specifica autorizzazione della manifestazione agli Agenti addetti al controllo o muniti di apposito contrassegno allegato alla presente ordinanza dalla Polizia Municipale o dal Servizio Mobilità);
- o. veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione e veicoli di autoscuole esclusivamente per l'attività di insegnamento alla guida;*
- p. veicoli di assistenti e tecnici che devono svolgere la direzione dei lavori in cantieri, esclusivamente nel tragitto tra la sede della loro attività ed il cantiere;
- q. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole, materne, scuole elementari e scuole medie, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata/uscita rilasciato dalla Direzione dell'Istituto, limitatamente a 30 minuti prima e dopo l'orario indicato dall'attestazione;*
- r. veicoli di personale scolastico che svolge l'attività in più plessi scolastici o che si trova in condizione di dover effettuare spostamenti necessari all'espletamento di attività didattiche essenziali, come attestato dai dirigenti competenti e da presentare agli Agenti addetti al controllo;
- s. veicoli di ambulanti che si recano a mercati nell'intero territorio comunale o in mercati di altre località;*
- t. veicoli per richieste di comprovata necessità con specifico contrassegno rilasciato dal Comandante della Polizia Municipale o dal Mobility Manager del Comune (Servizio Mobilità) allegato alla presente ordinanza;

5. nell'**area interna alle mura storiche**,

- **dal 21 ottobre 2004 fino al 31 marzo 2005 compresi,**
- **dal lunedì alla domenica**
- **dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e,**
- **dalle ore 14,30 alle ore 19,30;**

sia istituito DIVIETO di CIRCOLAZIONE per TUTTI i VEICOLI a MOTORE NON CATALIZZATI, dei VEICOLI DIESEL NON EURO e dei MOTOCICLI e CICLOMOTORI a DUE TEMPI NON CATALIZZATI;

- 6. che la presente ordinanza sia portata a conoscenza dell'utente stradale con l'apposizione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, in base alle prescrizioni del citato D.L.vo 30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione;
- 7. che l'ufficio **Tecnico Comunale con il Reparto Segnaletica** provveda all'esecuzione del presente atto con la segnaletica installata, data la particolarità e specificità dell'ordinanza, su appositi pannelli 70x100 cm. sia per i segnali di divieto di transito a targhe alterne, sia per i segnali di preavviso sia per eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili;
- 8. per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti. L'uso improprio del contrassegno o certificazione indicati ai precedenti punti comporta il loro ritiro;

Gli Agenti dell'Ordine siano incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da

parte degli utenti della strada e l'inosservanza delle prescrizioni del presente atto è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dalle norme del Codice della Strada;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 gg. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.L.vo n. 285 del 30/04/92.

D I S P O N E

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione;

Che sia portato a conoscenza di:

- Prefetto di Forlì-Cesena;
- Vicequestore di Cesena;
- Comando dei Carabinieri di Cesena;
- Comando della Polizia Stradale di Cesena;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando della Polizia Municipale di Cesena;
- Presidente Regione Emilia Romagna;
- Presidente Provincia di Forlì-Cesena;
- Ufficio Stampa del Comune di Cesena;
- Ufficio Stampa della Regione Emilia Romagna;
- Coordinatore Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL di Cesena;
- Dirigente del Servizio ARPA di Forlì-Cesena;
- Presidente ATR;
- Presidente Romagna Acqua;
- Presidente HERA SpA;
- Direzione Anas Bologna;
- Direzione locale Enel;
- Direzione locale Telecom;
- Sindaco di Gambettola;
- Sindaco di Longiano;
- Sindaco di Montiano;
- Sindaco di Verghereto;
- Sindaco di Bagno di Romagna;
- Sindaco di Sarsina;
- Sindaco di Mercato Saraceno;
- Sindaco di Cesenatico;
- Sindaco di Gatteo;
- Sindaco di San Mauro Pascoli;
- Sindaco di Savignano sul Rubicone;
- Sindaco di Sogliano al Rubicone;
- Sindaco di Borghi;
- Sindaco di Roncofreddo.;
- Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;
- Associazioni di Categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti, Cia, Acli Terra, Confcooperative di Forlì, Assoc. Esportatori Cesena, Uimec Uil, Lega Cooperative.

Il Sindaco
Arch. Giordano Conti